COMUNE DI:
SAN GIACOMO FILIPPO

Provincia di Sondrio

ATTUAZIONE DELLA D.G.R n.- 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successive integrazioni
Determinazione del reticolo idrico principale.
Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia Idraulica

NORME TECNICHE DI POLIZIA IDRAULICA

RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE

AGGIORNATE CON PRESCRIZIONI REGIONE LOMBARDIA-Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Parere tecnico prot. N. AD14.2005.0002122 del 06/10/05

San Giacomo Filippo, novembre 2004

AGG. OTTOBRE 2005

Depoli dott. Claudio

SOMMARIO

Sintesi attuativa.... 4
TITOLO 1: PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE.... 5
Art.1 Finalità ed obiettivi 5
Art.2 Ambito di applicazione. 5
Art.3 Esclusione.... 5
Art.4 Allegati 6
Art.5 Definizioni relative al presente regolamento. 6
Art.6 Competenze.... 7
TITOLO 2: INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA.... 8
Art.7 Norme generali 8
Art.8 corsi d'acqua coperti 10
Art.9 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA.... 11
Art.10 Fascia di rispetto: reticolo minore.... 14
Art.11 Area di rispetto idraulico: reticolo principale 14
Art.12 Distanze dai corsi d'acqua: delimitazione limiti Fascia di rispetto. 14
Art.13 FASCIA DI PERTINENZA IDRAULICA Definizione delle *Attività vietate* o delle *Attività ammesse* subordinate a verifica ed autorizzazione 15
TITOLO 3: AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI 19
Art. 14 Criteri generali 19
Art.15 Richiesta di Concessione 20
Art.16 CAUZIONI.... 22
Art. 17 PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE-argini, sottopassi, canalizzazioni agricole, regimazione acque superficiali 22
Prescrizioni opere.... 22
Regimazione acque superficiali.... 24
Sottopassi.... 24
Argini.... 25
Canalizzazioni agricole (fossi e scoline).... 25
Art.18 Indirizzi generali di verifica di compatibilità idraulica 25
TITOLO 4: ISTRUTTORIA 27
Art.19 Iter Amministrativo.... 27
Art.20 Rilascio decreti di autorizzazione/concessione.... 27
Art.21 Canoni di Polizia idraulica.... 27

Art.22 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA,, concessione demaniale, danni all'interno delle fasce di rispetto, ripristino corsi d'acqua 28
AUTORIZZAZIONE PAESISTICA 28
PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO 28
DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO 29
RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA 29
Art.23 Canoni di Polizia idraulica 29
Art.24 Norme finali 29
TITOLO 5: NORMA TRANSITORIA : eventuale criticità per tratti tombinati o altre casistiche 30
ALLEGATO C ALLA DGR 7868/2002 – CANONI REGONALI 48
ALLEGATO: ESTRATTO R.D N° 523 DEL 1904 51

Sintesi attuativa

Il presente documento, relativo al regolamento di polizia idraulica del Comune di San Giacomo Filippo (SO) è stato aggiornato recependo le prescrizioni contenute nel parere dalla Sede territoriale di Sondrio della Direzione Generale sicurezza, polizia locale e protezione civile prot. N. *AD 14.2005.0002122 del 06/10/0*.

L'aggiornamento è consistito nell'integrazione della normativa tecnica secondo le prescrizioni impartite.

Per una migliore lettura le prescrizioni impartite sono riportare in carattere grassetto sottolineato.

SI CONFERMA L'APPLICAZIONE DEI 10 M QUALE FASCIA DI RISPETTO IDRAULICO SU TUTTO IL RETICOLO IDRICO MINORE.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN GIACOMO FILIPPO (SO)

Visto:

- Le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e D.D.R 8 agosto 2003 n 7/13950 per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo minore e successive modifiche ed integrazioni dell'agosto 2003, D.G.R VII/13950
- L'obbligo di definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Definisce

Il regolamento comunale che disciplina gli interventi in aree delimitate dalla fascia di rispetto idraulico e valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore.

I territori ricadenti nella fascia individuata secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

TITOLO 1: PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Art.1 Finalità ed obiettivi

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di polizia idraulica relativa al reticolo minore del territorio comunale di San Giacomo Filippo (SO), così come previsto dall'art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e D.G.R 1 agosto 2003 n.7/13950 perseguendo i seguenti obiettivi:

a) Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore
b) Individuazione e definizione della fascia di rispetto
c) Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque

Art.2 Ambito di applicazione.

Il regolamento si applica:

a) Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, che defluiscono sul territorio comunale definiti, individuati e delimitati nell'apposito elenco di cui alla TABELLA 1, allegata alla presenti norme, ovvero tutti i corsi d'acqua superficiali che non appartengano al reticolo idrico principale definito nella DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A, e succ. modifiche con correlazione con la D.G.R. n. 47310 del 22/12/1999.

   La delimitazione del reticolo minore dei corsi d'acqua appartenenti al territorio comunale di San Giacomo Filippo è individuata negli appositi elaborati cartografici, parte integrante del presente documento e realizzati nel rispetto delle vigenti normative, in cui sono individuati:

   1) *N° progressivo relativo al territorio comunale*
   2) *Denominazione*
   3) *Delimitazione delle aree di rispetto attinenti all'attuazione del presente regolamento*

Art.3 Esclusione.

Il presente regolamento di polizia idraulica **NON si applica** ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale sui quali valgono le norme del R.D 1904 n. 523 ovvero:

N° progressivo *D.G.R 25/01/02 n. 7/7868*	*Denominazione*	*Tratto Classificato Principale*	*Foce o sbocco*	*N° iscr. El. AAPP*
SO 011	**Liro**(Torrente)	*Dallo sbocco al Lago Montespluga*	**Mera**	**12**
SO 012	**Val Genasca**(Torrente)	*Dallo sbocco alla confluenza col Rio che scende da Alpe Fracadiscio*	**Liro**	**13**
SO 013	**Valle del Drogo** (Torrente)	*Dallo sbocco alla biforcazione nella Val Lendine e nella Valle Cascata*	**Liro**	**14**
SO 014	**Valle Cascata**(Torrente)	*Dallo sbocco al lago Truzzo*	**Valle del Drogo**	**14**
SO 015	**Valle Lendine**(Torrente)	*Dallo sbocco alla confluenza dalla Valle detta Vallaccia*	**Valle del Drogo**	**15**
SO 026	**Vriasca o Avero**(Torrente)	*Dallo Sbocco alla confluenza della Valle delle Valene e della Valle dei Frige*	Liro	24

Art.4 Allegati

Parte integrante del presente documento sono la relazione tecnica, gli elaborati cartografici e la TABELLA 1 contenente l'elenco dei corsi d'acqua superficiali definiti reticolo idrico minore.
Elenco degli elaborati cartografici allegati:
TAV 1: Carte del reticolo idrografico *scala 1:10.000*
TAV 2-3:Carta reticolo idrografico fasce di rispetto *scala 1:10.000*
TAV 3:Carta reticolo idrografico fasce di rispetto scala *1:2000*
TAV 4: Carta di fattibilità geologica scala *1:10.000*

Art.5 Definizioni relative al presente regolamento.

Per ogni corso d'acqua le fascia di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla DGR 7/7868 e succ. modifiche e integrazioni tenendo conto principalmente delle indicazioni contenute nello studio geologico in appoggio al PRG previsto dalla LR 41/97 e succ. modifiche ed integrazioni, approvato dalla Regione Lombardia e conforme alla Direttiva PAI..

Si fa presente che su tutto il Territorio Comunale non sono presenti perimetrazioni inerenti le fascia A, B, C, definite dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino approvato ai sensi della L 183/89.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "Reticolo minore": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata dall'art. 4 del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato B
b) "Reticolo principale": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definiti nell'apposito elenco del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A
c) "Fascia di rispetto": ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento
d) "Distanza": spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato **orizzontalmente** in situ.

Art.6 Competenze.

All'Amministrazione comunale di San Giacomo Filippo compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica , oltre al rispetto di tutte le nome relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali ed in particolare:

1) Acque Pubbliche

a) Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispett
b) o individuate nel presente regolamento
c) Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo, quest'ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all'interno del reticolo minore
d) Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica- diffida al ripristino – sanatoria – applicazione canoni di polizia idraulica
e) Introito e ripartizione dei canoni idraulici concessori

TITOLO 2: INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA

Art.7 Norme generali

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno di ciascuna fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.
Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti stabilite per ogni fascia e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
Per gli interventi riguardanti il corso d'acqua e l'alveo sono definibili i principali indirizzi pianificatori:

Tombinature

Vige, in generale, il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del DLGS 152/99 art. 41 e relativi regolamenti di applicazione con riferimento al divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica e/o privata incolumità.

Difese radenti, scogliere e arginature

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le acque verso la sponda opposta e consentire sempre l'accesso al corso d'acqua. In generale sono ammesse le opere di privati per semplice difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d'acqua. Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904.

Attraversamenti

Per attraversamenti oltre che per ponti e passerelle si intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.
In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica - idraulica redatta da un tecnico abilitato al fine di verificare la compatibilità del manufatto con l'assetto del territorio. La relazione dovrà inoltre contenere l'individuazione della portata di piena e di un franco di almeno 1 metro per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi

di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini o eventualmente prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati. Per gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte di tale direttiva.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:
- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo

Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Infrastrutture longitudinali

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all' alveo che riducano la sezione. In caso di impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrate.

Manufatti realizzati in subalveo

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciatone. E' ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

Opere di difesa

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono consentiti esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Art.8 corsi d'acqua coperti

Ai sensi dell'art. 41 del Dlgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E' comunque consentita in deroga, la copertura dei corsi d'acqua da parte dell'Ente Pubblico per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comporvato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Tali tombinature dovranno comunque essere transitabili con mezzi per gli interventi di manutenzione. o coperte con grigliati amovibili.

Per i corsi d'acqua coperti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc, dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate o per consentire lo stombinamento degli stessi.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle ispezioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni al fine di assicurare la possibilità di

ispezione e manutenzione , devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.
In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974 n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto". I pozzetti d'ispezione non potranno dstare tra loro più di 20 – 25 m quando le sezioni non siano praticabili (altezza inf. A 1,05m); potranno disporsi a maggiore distanza e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili.

Sono pertanto vietate nelle fasce di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Laddove le verifiche idrauliche di compatibilità sui tratti combinati esistenti non hanno dato esisto positivo è necessario individuare la soluzione da proporre per la sistemazione idraulica del tratto di corso d'acqua, privilegiando tuttavia, ove possibile, il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto.

Per tutti i tratti combinati è necessario prevedere una periodica manutenzione al fine di conservarne la funzionalità idraulica e l'inserimento dell'opera nel piano di protezione Civile del Comune.

Nella circostanza in cui si ritenga indispensabile ricorrere alla tombinatura di nuovi tratti, si richiede che nella sezione idraulica (tubo o scatolare) passi una portata pari al doppio di quella calcolata con tempo di ritorno centennali, per tener conto di possibili fenomeni di ostruzione

Art.9 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità di acque recapitate ed è da intendersi complementare e mai sostitutiva alla autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalle competetnti autorità.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico, al quale si rimanda, e ch prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà esser verificata, da aprte del richiedente, l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dl Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

Per i canali di fondovalle i limiti di accettabilità sono i seguenti:

- **20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale o industriale**
- **40 l/s per ettaro di superficie solante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature**

Nell'eventualità che le portate scaricate nei canali sopraccitati superino i limiti di accettabilità di cui sopra si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree di fondovalle destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali ed artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione causale nelle zone limitrofe.

I bacini di accumulo dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili ed all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolare dei volumi d'aqua invasati, nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume d'acqua onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

La dimensione dei bacini dovrà essere calcolata considerando il volume di acqua di raccolta pari a 130 mm di acqua per ogni metro quadro di superficie impermeabile,

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scariche non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:

- **Aree Montane**
- **Portate scaricate direttamente sul fiume Adda**

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso o prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Art.10 Fascia di rispetto: reticolo minore

Per ogni corso d'acqua definito quale **reticolo minore**, è stata individuata, nel territorio di San Giacomo Filippo, la seguente area di rispetto:

a) Ambito di rispetto idraulico

1) Area di rispetto e relative norme, di estensione **pari a 10 m**, con vincolo assoluto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale, fatto salvo gli interventi individuati nel successivo art. 11- b

Art.11 Area di rispetto idraulico: reticolo principale

Per ogni corso d'acqua definito quale **reticolo principale** valgono i limiti di rispetto previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche)

Art.12 Distanze dai corsi d'acqua: delimitazione limiti Fascia di rispetto.

Per l'applicazione del presente regolamento, in base alla vigente giurisprudenza la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza dell' area di rispetto, deve intendersi misurata in situ dal piede arginale esterno o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa. Nel caso di sponde stabili o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fascia di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

DETERMINAZIONE della FASCIA di rispetto idraulico

La delimitazione è così definita:

AMBITO DI PERTINENZA IDRAULICA (come delimitato nell'allegato cartografico)

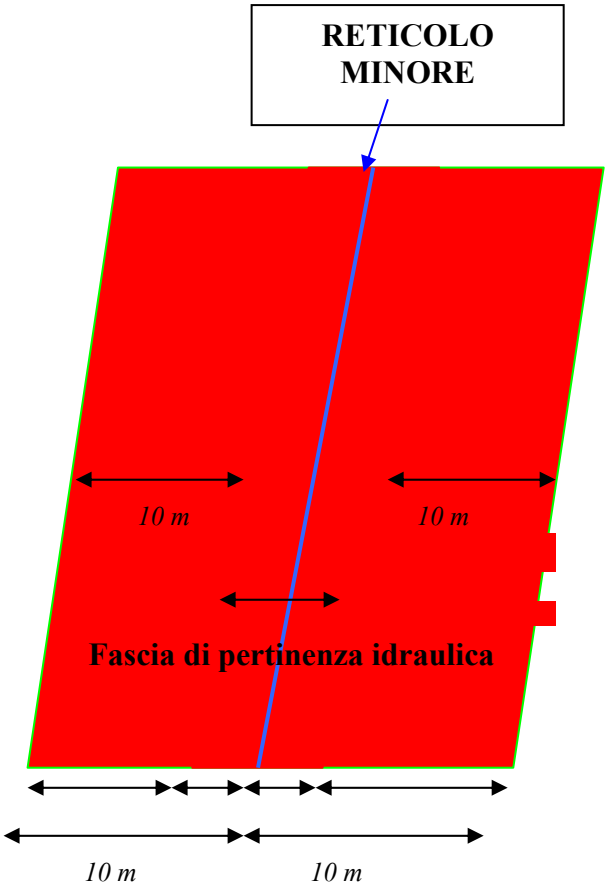

Art.13 <u>FASCIA DI PERTINENZA IDRAULICA</u> Definizione delle *Attività vietate* o delle *Attività ammesse* subordinate a verifica ed autorizzazione

<u>Aste torrentizie con- Area di rispetto idraulico di estensione pari a 10 m:</u>

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua , nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

a) Sono in genere lavori ed attività vietate:

1) *La nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrate compresa la realizzazione di piste e strade, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma b*
2) *Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura*
3) *Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti, lo sradicamento di piante e ceppaie*
4) *La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni di qualsiasi natura*
5) *La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente*
6) *La realizzazione di pescaie e chiuse*
7) *Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini*
8) *La tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell'alveo*
9) *La realizzazione di discariche e cave*
10) *Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti*

b) Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale

1) *Realizzazione degli interventi di cui al precedente comma a, di strutture (esclusi edifici destinati a presenza continuativa di persone) ed infrastrutture aeree private e pubbliche (passerelle, ponti, strade, linee aree di qualsiasi natura, acquedotti, gasdotti fognature, , parcheggi, ecc) e di strutture ed infrastrutture in subalveo (condotte, gasdotti, fognature, acquedotti, linee elettriche e telefoniche), con o senza l'occupazione di demanio idrico, e quant'altro purchè di carattere pubblico comunale o proposta da privati o da consorzi privati ma convenzionata ad uso pubblico comunale e di interesse pubblico, o interventi di competenza di organi regionali e statali o altri enti territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi di uso pubblico,* ***non altrimenti localizzabili****, a condizione che non modifichino o alterino la circolazione idrica superficiale o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. La documentazione progettuale dovrà essere consona al regime idrologico/idraulico delle aste torrentizie. La valutazione dovrà essere attuata mediante verifica di compatibilità*

idraulica ed idrogeologica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico-idrogeologico del settore.

2) *Interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.*
3) *Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purchè supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico*
4) *Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.*
5) *La realizzazioni di derivazioni idriche a scopo irriguo proposta da privati e consorzi o enti pubblici*
6) *Realizzazione di attraversamenti in generale, recinzioni di carattere provvisorio o definitivo purchè di tipologia asportabile*
7) *Taglio di piante*
8) *Viene fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. VII/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R VII/13950 del 1/08/2003, allegato B punto 5.2 seconda linea che dispone il divieto di nuove edificazioni e movimenti terra in una fascia di 4 metri dal ciglio di sponda.*

c) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto " FASCIA 1" ovvero esterna al perimetro di centro edificato

Relativamente ai **fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico, che dovranno essere individuati nel piano di Protezione Civile Comunale, sono ammessi previa autorizzazione i seguenti interventi**, **ai sensi all'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 e DPR 380/2001 art. 3:**

1) **"Interventi di manutenzione ordinaria" gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti**
2) **"Interventi di manutenzione straordinaria" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali**

degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

3) **"interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che , nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edifico, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.**

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione
Potranno essere autorizzati interventi che prevadano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso gli interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero all'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni a cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.
Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.
In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere ai proprietari.

a *Gli interventi potranno essere attuati* ***previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all'area di rispetto fluviale****. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico.*

b *Sono ammessi Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti.*

TITOLO 3: AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI

Art. 14 Criteri generali

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

Art.13

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con i seguenti documenti tecnici:

A. Istanza, del richiedente, in marca da bollo legale, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **non occupazione di area demaniale**

B. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:

C. Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta e/o dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta

D. Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese)

E. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno di:

F. Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000

G. Estratto catastale scala almeno 1:1000

H. Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200)

I. *Planimetria topografica, di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200)* **con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali**

J. Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà comunale

K. Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m. 5

L. Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto

M. *Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento*
N. *Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edifico, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edifico e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individua dalla relazione idraulica di verifica, parte integrante del progetto*
O. Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti connessi
P. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria
Q. Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello studio geologico (L.R. 41/97)
R. Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici
S. Piano di manutenzione delle oper, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto
T. *La documentazione di cui ai punti A e B dovrà essere sempre allegata all'istanza; la restante documentazione potrà essere richiesta dal responsabile del procedimento tecnico in relazione alla tipologia della proposta*

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate ed entrambe sono soggette al pagamento di un canone annuale stabilito dalla DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva DGR 1 agosto 2003 n. 7/13950

Art.15 Richiesta di Concessione

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con i seguenti documenti tecnici :

A. Istanza, del richiedente, in marca da bollo legale, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **non occupazione di area demaniale**
B. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
C. *Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta e/o dichiarazione di compatibilità da parte*

del richiedente e progettista che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta

D. *Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese)*
E. *Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno di:*
F. *Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000*
G. *Estratto catastale scala almeno 1:1000*
H. *Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200)*
I. *Planimetria topografica, di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200)* **con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali**
J. Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà comunale
K. *Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m. 5*
L. *Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto*
M. *Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento*
N. *Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edifico, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edifico e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individua dalla relazione idraulica di verifica, parte integrante del progetto*
O. Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti connessi
P. Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria
Q. Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello studio geologico (L.R. 41/97)
R. Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici
S. Piano di manutenzione delle oper, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto

T. *La documentazione di cui ai punti A e B dovrà essere sempre allegata all'istanza; la restante documentazione potrà essere richiesta dal responsabile del procedimento tecnico in relazione alla tipologia della proposta*

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate ed entrambe sono soggette al pagamento di un canone annuale stabilito dalla DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva DGR 1 agosto 2003 n. 7/13950

Art.16 CAUZIONI

Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo(cauzione) pari alla prima annualità del canone ed è dovuta pe rimporti superiori a € 258,23 (L.R 17/12/2001 n. 26)

Art. 17 PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE-argini, sottopassi, canalizzazioni agricole, regimazione acque superficiali

Prescrizioni opere

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni Idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno 100 anni. I franchi minimi da adottare saranno In funzione sia dell'importanza del corso d'acqua,che del manufatto da realizzare.
In genere per ponti od altre manufatti importanti ,che possano restringere la sezione idraulica,(es:brig|ie). Il valore del franco minimo dovrà essere superiore a m.1,00 par eventi con tempo di ritomo centennali, Tale franco dovrà essere adottato anche in tutte le verifiche sui corsi d'acqua con fascia di rispetto maggióre di m. 10,00. *LE* nuove opere, particolarmente nelle zone esteme alle aree edificabili previste dai vigente P R G, dovranno assicuraree il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di -filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno

essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino « Criteri per la valutazone della compatibilita idraulica delle In fra strutture pubbliche e di interesse pubblico all'intemo delle fasce A e B », paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua. Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri Interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo-

Le portata di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- **restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso**
- **avere l'intradosso a quota inferiore at piano di campagna**
- **comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante t'utilizzo di soglie di fondo.**

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi
indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente
indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non
deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Non è ammesso il posizionamento di ìnfrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di
necessità e di Impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua..

Regimazione acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (brìglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua ' (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto del'equilibrio idrogeologico. al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti o delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobìologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, ol miglioramento della vegetazione riparlale, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento-
Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilita idrica, comprovato il miglioramento nel rassetto del territorio interessato.
I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico-

Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opero, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.
In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a-ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera

Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per B rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione Spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e dì conservazione della biodiversìtà da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irriguo, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti a! mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.
Si dovrà porre la massima attenzione affinchè l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Art.18 Indirizzi generali di verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.
In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.
- Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di

ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

TITOLO 4: ISTRUTTORIA

Art.19 Iter Amministrativo

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale ,nelle modalità di cui agli artt. 12-13-14-15-16. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica,nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento della pratica e i termini di definizione della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta. Con provvedimento motivato per casi specifici il Responsabile dell'Area Tecnica potrà interrompere i tempi richiedendo un documento aggiuntivo necessario per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesaggistica,comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici . A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzavo o a di diniego con provvedimento motivato.

Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art.20 Rilascio decreti di autorizzazione/concessione

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale e relativo disciplinare, oppure decreto di concessione (con occupazione di area demaniale) e relativo disciplinare. Tali decreti e relativi disciplinari verranno redatti in attuazione della D.G.R 13 dicembre 2002, n° 25125.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto e dello stato dei luoghi, potrà imporre adeguata norma nell'apposito disciplinare con cui il concessionario/autorizzato si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua in tutti i casi in cui risulti necessario

Art.21 Canoni di Polizia idraulica

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei

proventi si fa riferimento alla d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002. ed alla successiva D.G.R 1 agosto 2003 7/13950 Per gli enti pubblici valgono i canoni indicati al d.g.r. n. 7/8743 del 12 aprile 2002 e successiva integrazione.
"Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare così come previsto dall'allegato C della D.G.R VII/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R VII/13950 del 1/08/2003. Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a: Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli 12 – 20124 Milano specificando quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore)"

Art.22 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA,, concessione demaniale, danni all'interno delle fasce di rispetto, ripristino corsi d'acqua

AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nella zona soggetta a vincolo paesistico, 11 richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio a Urbanistica - U. O. Sviluppo Sostenibile dal Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R-18/1997 e dalle successive modificazioni.

PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

II Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.
Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio, L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico, ed il parere geostatica e geomorfologico ai sensi dell'art. 5 della Legge 37/84.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d-igs. 11 maggio 1999 n. 152. le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdémanializzazione.

DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a: fabbricati, piantagioni od ' altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino e potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale al sensi dell'art. 14 Della legge 47/85.

Art.23 Canoni di Polizia idraulica

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002. Per gli enti pubblici valgono i canoni indicati al d.g.r. n. 7/8743 del 12 aprile 2002.

Art.24 Norme finali

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Relativamente alla fascia di rispetto del reticolo idrico minore, su tutto il territorio comunale è prevista l'applicazione dei 10 m.

Nel territorio comunale non si individuano tratti tombati e reggie attivate da derivazioni.

TITOLO 5: NORMA TRANSITORIA : eventuale criticità per tratti tombinati o altre casistiche

Pur non essendo presenti tratti tombinati, per eventuali criticità che dovessero emergere successivamente alla predisposizione del presente documento, oltre a definirne di volata in volta una possibile soluzione, tali criticità nel periodo transitorio sino alla definitiva sistemazione , saranno parte integrante del piano di protezione civile comunale.

Prata C., dicembre 2004

agg. ottobre 2005

Il tecnico incaricato

Depoli dott. Claudio

STUDIO GEOLOGICO
Depoli dott. Claudio
Via Spluga 68- fraz. San Cassiano Valchiavenna tel 0343/20052
23020 Prata Camportaccio (So)

COMUNE DI
SAN GIACOMO FILIPPO
Provincia di Sondrio

ATTUAZIONE DELLA D.G.R n.- 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successiva integrazione
Determinazione del reticolo idrico principale.
Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia Idraulica

NORME TECNICHE DI POLIZIA IDRAULICA

ALLEGATI

Allegati:

TABELLA: IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

MODELLO AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI IN ZONA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO

STUDIO GEOLOGICO
Depoli dott. Claudio
Via Spluga 68- fraz. San Cassiano Valchiavenna tel 0343/20052
23020 Prata Camportaccio (So)

MODELLO CONCESSIONE IN AREA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE.

ATTUAZIONE DELLA D.G.R n.- 7/7868 del 25 gennaio 2002 Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia Idraulica

NORME TECNICHE DI POLIZIA IDRAULICA

ALLEGATO 1
ELENCO RETICOLO IDROGRAFICO

CODICE	NOME	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA
SO/SG/001	Valle Tarda	Catastale	3084
SO/SG/002	Valle Grande Vallesegna	Catastale	3004
SO/SG/003	Valle delle Caldere	Catastale	2668
SO/SG/004	Valle delle Valene	Catastale	2553
SO/SG/005	Valle del Frige	Catastale	2534
SO/SG/006	Valle Zerta	Catastale	2524
SO/SG/007	Valle Caurga	Catastale	2203
SO/SG/008	Valle Stua	Catastale	2187

SO/SG/009	Valle Vallascia	Catastale	2141
SO/SG/010	Valle del Vendullo	Catastale	2102
SO/SG/011	Valle Olcera	Catastale	2096
SO/SG/012	Valle Marina	Catastale	1910
SO/SG/013	Valle del Ciri	Catastale	1805
SO/SG/014	Vallogia	Catastale	1751
SO/SG/015	Valle dei Piot	Catastale	1742
SO/SG/016	Valle della Piana di Bondeno	Catastale	1653
SO/SG/017	Valle del Fermo	Catastale	1648
SO/SG/018	Valle Caurga	Catastale	1480
SO/SG/018	Valle del Truzzo	Catastale	1628
SO/SG/019	Valle di Sambuco	Catastale	1466
SO/SG/020	Valle dei Bazzoli	Catastale	1388
SO/SG/021	Vallascia	Catastale	1379
SO/SG/022	Valle Ross	Catastale	1303
SO/SG/023	Valle del Rovinone	Catastale	1302
SO/SG/024	Valle del Girel	Catastale	1296
SO/SG/025	Valle dell'Inferno	Catastale	1295
SO/SG/026		Catastale	1285
SO/SG/027	Valle Schena	Catastale	1282
SO/SG/028	Valle Debiadascio	Catastale	1261
SO/SG/029	Valle detta Vallaccia	Catastale	1252
SO/SG/030	Valle del Laghetto	Catastale	1249
SO/SG/031		Catastale	1198
SO/SG/032		Catastale	1191
SO/SG/033	Valle del Formaggio	Catastale	1125
SO/SG/034		Catastale	1070
SO/SG/035		Catastale	1059
SO/SG/036	Valle Genasca	Catastale	1048
SO/SG/037	Valle Calda	Catastale	1046
SO/SG/038	Valle Rossedo	Catastale	987
SO/SG/039	Valle Dosso di Mezzo	Catastale	247
SO/SG/040	Valle di Rocco	Catastale	246
SO/SG/041	Valle Vallascia	Catastale	370
SO/SG/042	Valle Marciocco	Catastale	78
SO/SG/043	Valle di Preda Nuova	Catastale	164
SO/SG/044		Catastale	847
SO/SG/045		Catastale	443
CODICE	**NOME**	**TIPOLOGIA**	**LUNGHEZZA**
SO/SG/046		Catastale	234
SO/SG/047	Lago Grande	Catastale	354
SO/SG/048	Valle Uggia	Catastale	678
SO/SG/049	Valle Piccola	Catastale	828
SO/SG/050	Valle Umbrianchi	Catastale	610

SO/SG/051		Catastale	313
SO/SG/052	Valle Fididoto	Catastale	481
SO/SG/053	Valle dei Balzi	Catastale	610
SO/SG/054	La Valletta	Catastale	399
SO/SG/055	Valle Frigena	Catastale	271
SO/SG/056		Catastale	287
SO/SG/057	Valle del Rovinone Nuovo	Catastale	741
SO/SG/058		Catastale	214
SO/SG/059		Catastale	118
SO/SG/060		Catastale	153
SO/SG/061		Catastale	373
SO/SG/062	Valle dei Foloppi	Catastale	435
SO/SG/063		Catastale	184
SO/SG/064	Valle del Passo	Catastale	193
SO/SG/065		Catastale	185
SO/SG/066	Val Caiules	Catastale	819
SO/SG/067		Catastale	207
SO/SG/068	Valle Giumel	Catastale	924
SO/SG/069	Val Grassa	Catastale	865
SO/SG/070		Catastale	302
SO/SG/071		Catastale	287
SO/SG/072		Catastale	782
SO/SG/073		Catastale	638
SO/SG/074	Valle delle Ciugane	Catastale	390
SO/SG/075		Catastale	561
SO/SG/076		Catastale	700
SO/SG/077		Catastale	234
SO/SG/078		Catastale	601
SO/SG/079	Valle di Piano	Catastale	555
SO/SG/080		Catastale	113
SO/SG/081		Catastale	412
SO/SG/082	Lago Valcava	Catastale	456
SO/SG/083	Valle Piotti	Catastale	571
SO/SG/084	Valle Martegno	Catastale	628
SO/SG/085		Catastale	297
SO/SG/086	Valle Caurgone Zerta	Catastale	616
SO/SG/087		Catastale	102
SO/SG/088	Valle del Sasso Bianco	Catastale	474
SO/SG/089	Valletta	Catastale	603
SO/SG/090		Catastale	1026
SO/SG/091		Catastale	897
SO/SG/092		Catastale	201
CODICE	**NOME**	**TIPOLOGIA**	**LUNGHEZZA**
SO/SG/093	Valle del Laghetto	Catastale	777

SO/SG/094		Catastale	290
SO/SG/095		Catastale	426
SO/SG/096		Catastale	485
SO/SG/097		Catastale	304
SO/SG/098		Catastale	424
SO/SG/099		Catastale	408
SO/SG/100		Catastale	639
SO/SG/101		Catastale	783
SO/SG/102		Catastale	629
SO/SG/103		Catastale	973
SO/SG/104		Catastale	776
SO/SG/105		Catastale	576
SO/SG/106		Catastale	307
SO/SG/107		Catastale	455
SO/SG/108		Catastale	281
SO/SG/109		Catastale	397
SO/SG/110		Catastale	357
SO/SG/111		Catastale	540
SO/SG/112		Catastale	263
SO/SG/113		Catastale	670
SO/SG/114		Catastale	721
SO/SG/115		Catastale	691
SO/SG/116	Valle Guardia	Catastale	977
SO/SG/117		Catastale	616
SO/SG/118		Catastale	2057
SO/SG/119		Catastale	648
SO/SG/120		Catastale	504
SO/SG/121		Catastale	361
SO/SG/122		Catastale	102
SO/SG/123		Catastale	120
SO/SG/124	Valle del Fieno	Catastale	573
SO/SG/125		Catastale	273
SO/SG/126	Valle dei Bocc	Catastale	933
SO/SG/127		Catastale	387
SO/SG/128		Catastale	551
SO/SG/129		Catastale	293
SO/SG/130	Valle Marcia	Catastale	226
SO/SG/131	Valle delle Rovine	Catastale	453
SO/SG/132	Valle Viziola	Catastale	293
SO/SG/133		Catastale	272
SO/SG/134	Valle dei Bazzoli	Catastale	245
SO/SG/135		Catastale	131
SO/SG/136		Catastale	411
SO/SG/137	Laghetto di Viziola	Catastale	212

SO/SG/138	Valle Gadera	Catastale	191
SO/SG/139		Catastale	347
CODICE	**NOME**	**TIPOLOGIA**	**LUNGHEZZA**
SO/SG/140		Catastale	179
SO/SG/141		Catastale	371
SO/SG/142	Valle del Forato	Catastale	797
SO/SG/143		Catastale	348
SO/SG/144	Lago Forato	Catastale	743
SO/SG/145	Lago Croce	Catastale	620
SO/SG/146	Palude del Mot	Catastale	498
SO/SG/147		Catastale	358
SO/SG/148		Catastale	936
SO/SG/149	Lago del Fermo	Catastale	665
SO/SG/150	Valle dei Mottoni	Catastale	734
SO/SG/151		Catastale	1406
SO/SG/152		Catastale	628
SO/SG/152	Valle Sassone	CTR	158
SO/SG/153		CTR	436
SO/SG/154		CTR	205
SO/SG/155		CTR	331
SO/SG/156		CTR	218
SO/SG/157		CTR	365
SO/SG/158		CTR	140
SO/SG/159		CTR	303
SO/SG/160		CTR	188
SO/SG/161		CTR	209
SO/SG/162		CTR	2245
SO/SG/163		CTR	97
SO/SG/164		CTR	353
SO/SG/165		CTR	129
SO/SG/166		CTR	187
SO/SG/167		CTR	136
SO/SG/168		CTR	111
SO/SG/169		CTR	525
SO/SG/170		CTR	1363
SO/SG/171		CTR	140
SO/SG/171		CTR	327
SO/SG/172		CTR	206
SO/SG/173		CTR	199
SO/SG/174		CTR	359
SO/SG/175		CTR	73
SO/SG/176		CTR	107
SO/SG/177		CTR	58
SO/SG/178		CTR	170

SO/SG/179		CTR	213
SO/SG/180		CTR	101
SO/SG/181		CTR	118
SO/SG/182		CTR	1029
SO/SG/183		CTR	312
SO/SG/184		CTR	487
CODICE	**NOME**	**TIPOLOGIA**	**LUNGHEZZA**
SO/SG/185		CTR	491
SO/SG/186		CTR	109
SO/SG/187		CTR	336
SO/SG/188		CTR	119
SO/SG/189		CTR	744
SO/SG/190		CTR	206
SO/SG/191		CTR	303
SO/SG/192		CTR	257
SO/SG/193		CTR	505
SO/SG/194		CTR	193
SO/SG/195		CTR	255
SO/SG/196		CTR	203
SO/SG/197		CTR	158
SO/SG/198		CTR	549
SO/SG/199		CTR	285
SO/SG/200		CTR	346
SO/SG/201		CTR	462
SO/SG/202		CTR	183
SO/SG/203		CTR	343
SO/SG/204		CTR	410
SO/SG/205		CTR	559
SO/SG/206		CTR	297
SO/SG/207		CTR	100
SO/SG/208		CTR	222
SO/SG/209		CTR	275
SO/SG/210		CTR	179
SO/SG/211		CTR	126
SO/SG/212		CTR	530
SO/SG/213		CTR	218
SO/SG/214		CTR	439
SO/SG/215		CTR	149
SO/SG/216		CTR	902
SO/SG/217		CTR	314
SO/SG/218		CTR	458
SO/SG/219		CTR	516
SO/SG/220		CTR	87
SO/SG/221		CTR	433

SO/SG/222		CTR	234
SO/SG/223		CTR	105
SO/SG/224		CTR	424
SO/SG/225		CTR	110
SO/SG/226		CTR	145
SO/SG/227		CTR	214
SO/SG/228		CTR	476
SO/SG/229		CTR	87
SO/SG/230		CTR	206
SO/SG/231		CTR	292
CODICE	**NOME**	**TIPOLOGIA**	**LUNGHEZZA**
SO/SG/232		CTR	238
SO/SG/233		CTR	169
SO/SG/234		CTR	74
SO/SG/235		CTR	145
SO/SG/236		CTR	233
SO/SG/237		CTR	187
SO/SG/238		CTR	509
SO/SG/239		CTR	344
SO/SG/239		CTR	188
SO/SG/240		CTR	178
SO/SG/241		CTR	193
SO/SG/242		CTR	196
SO/SG/243		CTR	109
SO/SG/244		CTR	141
SO/SG/245		CTR	234
SO/SG/246		CTR	350
SO/SG/247		CTR	436
SO/SG/248		CTR	324
SO/SG/249		CTR	160
SO/SG/250		CTR	301
SO/SG/251		CTR	395
SO/SG/252		CTR	484
SO/SG/253		CTR	243
SO/SG/254		CTR	271
SO/SG/255		CTR	194
SO/SG/256		CTR	215
SO/SG/257		CTR	355
SO/SG/258		CTR	436
SO/SG/259		CTR	169
SO/SG/260		CTR	130
SO/SG/261		CTR	151
SO/SG/262		CTR	1105
SO/SG/263		CTR	342

SO/SG/264		CTR	486
SO/SG/265		CTR	330
SO/SG/266		CTR	300
SO/SG/267		CTR	218
SO/SG/268		CTR	244
SO/SG/270		CTR	171
SO/SG/271		CTR	338
SO/SG/272		CTR	279
SO/SG/273		CTR	301
SO/SG/274		CTR	374
SO/SG/275		CTR	215
SO/SG/276		CTR	904
SO/SG/277		CTR	299
SO/SG/278		CTR	479
CODICE	**NOME**	**TIPOLOGIA**	**LUNGHEZZA**
SO/SG/279		CTR	164
SO/SG/280		CTR	173
SO/SG/281		CTR	389
SO/SG/282		CTR	467
SO/SG/283		CTR	220
SO/SG/284		CTR	218
SO/SG/285		CTR	68
SO/SG/286		CTR	101
SO/SG/287		CTR	260
SO/SG/288		CTR	163
SO/SG/289		CTR	124
SO/SG/290		CTR	85
SO/SG/291		CTR	187
SO/SG/292		CTR	437
SO/SG/293		CTR	137
SO/SG/294		CTR	245
SO/SG/295		CTR	333
SO/SG/296		CTR	460
SO/SG/297		CTR	148
SO/SG/298		CTR	86
SO/SG/299		CTR	144
SO/SG/300		CTR	135
SO/SG/301		CTR	124
SO/SG/302		CTR	420
SO/SG/303		CTR	213
SO/SG/304		CTR	278
SO/SG/305		CTR	165
SO/SG/306		CTR	83
SO/SG/307		CTR	130

SO/SG/308		CTR	134
SO/SG/309		CTR	296
SO/SG/310		CTR	489
SO/SG/311		CTR	383
SO/SG/312		CTR	113
SO/SG/313		CTR	121
SO/SG/314		CTR	219
SO/SG/315		CTR	137
SO/SG/316		CTR	202
SO/SG/317		CTR	287
SO/SG/318		CTR	297
SO/SG/319		CTR	288
SO/SG/320		CTR	394
SO/SG/321		CTR	185
SO/SG/322		CTR	201
SO/SG/323		CTR	262
SO/SG/324		CTR	335
SO/SG/325		CTR	65
CODICE	**NOME**	**TIPOLOGIA**	**LUNGHEZZA**
SO/SG/326		CTR	408
SO/SG/327		CTR	187
SO/SG/328		CTR	237
SO/SG/329		CTR	388
SO/SG/330		CTR	463
SO/SG/331		CTR	180
SO/SG/332		CTR	160
SO/SG/333		CTR	67
SO/SG/334		CTR	480
SO/SG/335		CTR	151
SO/SG/336		CTR	295
SO/SG/337		CTR	416
SO/SG/338		CTR	84
SO/SG/339		CTR	181
SO/SG/340		CTR	435
SO/SG/341		CTR	337
SO/SG/342		CTR	568
SO/SG/343		CTR	241
SO/SG/344		CTR	266
SO/SG/345		CTR	239
SO/SG/346		CTR	792
SO/SG/347		CTR	98
SO/SG/348		CTR	402
SO/SG/349		CTR	616
SO/SG/350		CTR	97

SO/SG/351		CTR	474
SO/SG/352		CTR	189
SO/SG/353		CTR	287
SO/SG/354		CTR	307
SO/SG/355		CTR	430
SO/SG/356		CTR	296
SO/SG/357		CTR	375
SO/SG/358		CTR	44
SO/SG/359		CTR	249
SO/SG/360		CTR	272
SO/SG/361		CTR	591
SO/SG/362		CTR	156
SO/SG/363		CTR	343
SO/SG/364		CTR	148
SO/SG/365		CTR	294
SO/SG/366		CTR	194
SO/SG/367		CTR	223
SO/SG/368		CTR	180
SO/SG/369		CTR	690
SO/SG/370		CTR	326
SO/SG/371		CTR	642
SO/SG/372		CTR	59
CODICE	**NOME**	**TIPOLOGIA**	**LUNGHEZZA**
SO/SG/373		CTR	124
SO/SG/374		CTR	294
SO/SG/375		CTR	113
SO/SG/376		CTR	119
SO/SG/377		CTR	191
SO/SG/378		CTR	105
SO/SG/379		CTR	130
SO/SG/380		CTR	150
SO/SG/381		CTR	266
SO/SG/382		CTR	96
SO/SG/383		CTR	144
SO/SG/384		CTR	337
SO/SG/385		CTR	349
SO/SG/386		CTR	116
SO/SG/387		CTR	104
SO/SG/388		CTR	38
SO/SG/389	Valle Viziola	CTR	2701
SO/SG/390	Valle Gadera	CTR	292
SO/SG/391	Valle dei Bazzoli	CTR	460
SO/SG/392		CTR	294
SO/SG/393		CTR	802

SO/SG/394		CTR	163
SO/SG/395		CTR	167
SO/SG/396		CTR	200
SO/SG/397		CTR	337
SO/SG/398		CTR	361
SO/SG/399		CTR	222
SO/SG/400		CTR	175
SO/SG/401		CTR	269
SO/SG/402		CTR	847
SO/SG/403		CTR	305
SO/SG/404		CTR	415
SO/SG/405		CTR	756
SO/SG/406		CTR	287
SO/SG/407		CTR	550
SO/SG/408		CTR	306
SO/SG/409		CTR	385
SO/SG/410		CTR	225
SO/SG/411		CTR	147
SO/SG/412		CTR	471
SO/SG/413		CTR	278
SO/SG/414		CTR	229
SO/SG/415		CTR	163
SO/SG/416		CTR	327
SO/SG/417		CTR	169
SO/SG/418		CTR	564
SO/SG/419		CTR	535
CODICE	**NOME**	**TIPOLOGIA**	**LUNGHEZZA**
SO/SG/420		CTR	456
SO/SG/421		CTR	680
SO/SG/422		CTR	371
SO/SG/423		CTR	357
SO/SG/424		CTR	155
SO/SG/425		CTR	179
SO/SG/426		CTR	268
SO/SG/427		CTR	198
SO/SG/428		CTR	460
SO/SG/429		CTR	357
SO/SG/430		CTR	351
SO/SG/431		CTR	587
SO/SG/432		CTR	515
SO/SG/433		CTR	146
SO/SG/434		CTR	81

AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI IN ZONA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO

Il Dirigente / Responsabile ……

VISTO il R.D. 25.7.1904, n 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 10 novembre 1921, n. 1688 ;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del D. Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica" e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;
VISTA l'istanza datata …… prot. …… del richiedente ……., intesa ad ottenere a soli fini idraulici la realizzazione di…… in zona di asservimento idraulico del Torrente …….. nel territorio del Comune di …… ;
VISTO che il citato corso d'acqua rientra nel reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi delle predette d.g.r. n. 7868/02 e n. 13950/03, i relativi provvedimenti amministrativi sono di competenza dei comuni;
ESAMINATA la documentazione tecnica prodotta dal richiedente con la predetta nota;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica, rilasciato da ……..di …… con nota del ……., prot. n. …… , ai sensi del D.Lgs. 1999 n. 490;
DATO ATTO, sulla base dell'istruttoria effettuata, che nel caso di specie non risulta occupazione di area demaniale e pertanto trattasi di autorizzazione idraulica e non di concessione;
VISTO l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti , nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;
CONSIDERATO che il canone annuo è regolato dalla dgrl 13950/03 e nella fattispecie risulta pari a € ……. (……) , così determinato ……..;
TENUTO PRESENTE altresì che, ai sensi della predetta d.g.r. n. 13950/03, il canone annuo deve essere introitato dal comune concedente l'autorizzazione;

RITENUTO che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera e) del D.P.R. n.252/98;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17, della legge 15.5.1997, n.127;

VISTO il provvedimento n. …….. del ……. con cui viene attribuita la firma di atti e provvedimenti, quale quello in parola, al dirigente /responsabile ……..;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

1) di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta…… a realizzare i lavori di ……in zona di asservimento idraulico del torrente ……., nel territorio del Comune di …….. , senza occupazione di area demaniale e con le seguenti prescrizioni:
   - la presente autorizzazione sarà tenuta in vigore, ai soli fini idraulici, per tutto il tempo relativo al mantenimento delle opere, sino all'eventuale rinuncia o revoca dell'autorizzazione stessa;
   - i relativi lavori, da realizzarsi secondo gli elaborati progettuali trasmessi, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
   - il titolare del presente provvedimento dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua interessato dall'intervento;
2) di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;
3) di dare atto che il canone annuo nel caso di specie risulta di € …… (……/00) e lo stesso potrà essere assoggettato a revisione annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
4) di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato, venga accertato sul . Cap. del bilancio ……. ;
5) di disporre che, nel caso di rinuncia o revoca dell'autorizzazione, il titolare del presente provvedimento dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune;
6) di disporre altresì che il titolare suddetto sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'autorizzazione in oggetto;
7) di disporre che la presente autorizzazione viene data salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, pertanto il titolare del presente provvedimento dovrà tenere sollevate ed indenni le pubbliche amministrazioni competenti la qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza dell'autorizzazione stessa e dell'esercizio della medesima.

Il Dirigente /Responsabile

CONCESSIONE IN AREA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE.

IL DIRIGENTE /RESPONSABILE

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911, n. 774 – Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le opere e per le bonificazioni;

- il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 - Modificazioni ai testi unici di legge 523/1904, sulle opere idrauliche e legge 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna;

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – Attuazione delle delega di cui all'art. 1 L. 22 luglio 1975, n. 382;

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D.Lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del D.Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 4, comma 114, della L.R.. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica" e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

VISTA l'istanza del ……. presentata dalla ditta ……. , intesa ad ottenere la concessione per la realizzazione di ……. sul torrente ……. nel territorio del Comune di ……. al mappale ……. , con occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il citato corso d'acqua rientra nell'ambito del reticolo idrico minore e pertanto ai sensi delle d.g.r.l. 7868/02 e 13950/03, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del comune territorialmente competente;

ESAMINATA la sopraccitata istanza dalla quale risulta che la realizzazione dell'opera oggetto di concessione, in zona di asservimento idraulico del torrente ……., comporta l'occupazione di area

demaniale pari a …….. mq e che pertanto, sulla base di quanto previsto dalla dgrl 13950/03 – all. C) il relativo canone annuo per l'utilizzo della pertinenza demaniale in esame è pari a € ……. (…….) come di seguito determinato:
VISTO il disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché le modalità di esecuzione, di mantenimento ed altresì ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria effettuata, di concedere alla ditta …….. l'opera di cui trattasi fino alla data del …….., subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO che, ai sensi delle predette d.g.r.l. n. 7868/02 e n. 13950/03 :

- il concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento del canone sopra determinato a favore del Comune;
- il concessionario dovrà altresì provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale di ammontare pari al 100% dell'importo del canone stesso; tale imposta, fino a diverso avviso, dovrà essere versata al comune contestualmente al versamento del canone;
- qualora il canone superi 258,23 € , il concessionario è tenuto infine a versare il deposito cauzionale pari ad un canone;

VERIFICATO che, nel caso di specie, tale deposito cauzionale è / non è dovuto;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi del decreto legislativo 29/10/1999 n. 490 rilasciato da ……..

RITENUTO che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

VISTO il provvedimento n. ……. del …….. concernente l'attribuzione di firma al Dirigente / Responsabile ……. di atti tra cui rientra anche quello in oggetto;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta ..... alla realizzazione di ..... in zona di asservimento idraulico del torrente ..... nel territorio del Comune di ..... al mappale n. ....., con occupazione di area demaniale, alle condizioni di seguito esposte che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di rilasciare alla ditta..... la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione del predetto intervento, con le seguenti prescrizioni:

– il presente provvedimento avrà validità per tutto il tempo relativo all'utilizzo dell'area demaniale, sino all'eventuale rinuncia o revoca dello stesso;

- i lavori dovranno essere realizzati conformemente agli elaborati progettuali datati …….. a firma del …….. allegati alla suddetta domanda di concessione, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
- il concessionario dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà provvedere ad effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua sopra citato ;
- nel caso di rinuncia o revoca del presente provvedimento, il titolare dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua ed i luoghi entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune ;
- il titolare sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'opera in oggetto;
- il presente provvedimento viene dato salvo pregiudizio dei diritti di terzi e pertanto il concessionario dovrà tenere sollevate ed indenni le amministrazioni competenti da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza della concessione stessa e dall'esercizio della medesima;

3. di dare atto che l'introito delle somme dovute , così come determinate, venga accertato sul Cap. …….;
4. di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessori, relativo alla concessione dell'opera di cui trattasi ;
5. di disporre che il presente provvedimento abbia durata fino al ……., subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di cui al punto 4), nonché di quelle riportate al precedente punto 2);

Il Dirigente /Responsabile

ALLEGATO C ALLA DGR 7868/2002 – CANONI REGONALI

ALLEGATO C

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	*Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)*	
			Canone	*Imposta regionale*
A	**Attraversamenti aerei**			L'imposta regionale è dovuta nela misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	– fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	– oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 ml):			
A.10.1	– uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	– uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	– uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m²:			
A.11.1	– uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	– uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m², al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	– uso agricolo	€ 3,04 al m²	€ 3,04 al m²	
A.11.2.1	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m²	€ 5,07 al m²	
A.11.3.1	– uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m²	€ 10,14 al m²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	– fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	– oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale			

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
B	**Attraversamenti in sub-alveo**			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3ml):			
B.10.1	– uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	– uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m²:			
B.11.1	– uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	– uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m², al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	– uso agricolo		€ 3,04 al m²	
B.11.2.1	– uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m²	
B.11.3.1	– uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml – superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale.			
C	**Tombinature**			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m² (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area **(1)** (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area **(1)** + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica **(2)**			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. **(3)** (canone minimo € 68,87)	
D	**Transito di sommità arginale**			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74	
E	**Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua**			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe, va aggiunto:			
E.1.1	– pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	– carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
F	**Sfalcio erbe – taglio piante**			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico **(4)**			
G	**Scarichi acque**			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	– fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	– tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	– tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	– oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	*Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)*	
			Canone	*Imposta regionale*
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	**Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali**			
H.1	Aree per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. **(3)** (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area **(1)** (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area **(1)** + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica **(2)**			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	– monofacciali fino a 5 m² di superficie		€ 91,26 al m² (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	– bifacciali fino a 5 m² di superficie		€ 146,02 al m² (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m²: monofacciali € 35,00 m², bifacciali € 56,00 m²			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	– con capanno		€ 655,05	
H.6.2	– senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	– per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. **(3)** (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	– per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area **(1)** (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intente la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

ALLEGATO: ESTRATTO R.D N° 523 DEL 1904

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
Testo unico sulle opere idrauliche

artt. da 1 a 11 *(omissis)*

art. 12

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.

artt. da 13 a 19 *(omissis)*

art. 20

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

art. 21

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.

artt. da 22 a 58 *(omissis)*

art. 59

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

artt. da 60 a 62 *(omissis)*

art. 63

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

art. 64

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

artt. da 65 a 92 *(omissis)*

art. 93

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

art. 94

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

art. 95

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a

distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evita re il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
n) Lo stabilimento di molini natanti.

art. 97
Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
f-g-h-i) *(lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)*
k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)
l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però

l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

art. 98
Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-b-c) *(lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)*
d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ; *(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)*
e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti,
f) *(omissis)*

art. 99
Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.
art. 100
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali